

**INTESA  
ai sensi della LR 20/2000 e della LR 7/2004**

**VARIANTE GENERALE AL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE)  
DELLA PROVINCIA DI MODENA  
con VALORE E GLI EFFETTI DI PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE)  
per il Comune di San Cesario sul Panaro  
ai sensi dell'art. 23 della LR 7/2004**

**TRA**

- la PROVINCIA di MODENA rappresentata da Alberto Caldana in qualità di Assessore all'Ambiente e Difesa del Suolo, Protezione Civile e politiche faunistiche, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Provinciale n. 8 del 13.01.2009 (d'ora in poi "Provincia")

**E**

- il COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO rappresentato da Valerio Zanni in qualità di Sindaco a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2009 (d'ora in poi "Comune")

**Premesso che**

- 1.** la Legge Regionale 17 Luglio 1991 n. 17 affida alle Province il compito di elaborare ed approvare il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (d'ora in poi PIAE); il procedimento è disciplinato oltre che dalla LR 17/1991, dalla LR 20/2000 e dalla LR 7/2004. Il PIAE costituisce piano stralcio e di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (d'ora in poi PTCP);
- 2** la Provincia di Modena ha dato avvio alla redazione della variante generale PIAE con delibera n. 240 resa dal Consiglio Provinciale nella seduta del 23/11/2005; successivamente con delibera della Giunta provinciale n. 275 del 04/07/2006 sono stati approvati i documenti portati alla Conferenza di Pianificazione, i cui lavori sono terminati in data 21.12.2006;
- 3.** l'art. 23 della Legge Regionale n. 7/2004 ("Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali"), stabilisce che il PIAE "può assumere, previa intesa con i Comuni, il valore e gli effetti del piano comunale delle attività estrattive (PAE), rinviando alle procedure di cui all'art. 21 LR 20/00 2°, 3°, 4° comma per il perfezionamento dell'intesa stessa";
- 4.** Il Comune di San Cesario sul Panaro ha chiesto che il PIAE abbia valenza di PAE e a tal fine la Provincia e il Comune di San Cesario sul Panaro hanno sottoscritto l'Accordo preliminare giusta delibera Consiglio provinciale n. 240, assunta nella seduta del 23 novembre 2005 e del consiglio comunale n. 108 del 29 novembre 2005 e l'Accordo Territoriale giusta delibera Consiglio provinciale n. 7 assunta nella seduta del 23 gennaio 2008 e del Consiglio comunale n. 2 del 25 gennaio 2008.

5. in conformità all'art. 5 all'Accordo territoriale, attraverso il lavoro del Gruppo paritetico, la Provincia ha predisposto la parte del PIAE con valenza di PAE per il Comune di San Cesario sul Panaro;
6. la Provincia ha adottato la Variante Generale al PIAE con valenza di PAE con delibera n. 93 assunta nella seduta del Consiglio provinciale del 25 giugno 2008, piano trasmesso per il deposito al Comune di San Cesario sul Panaro dal 30 luglio al 30 settembre 2008;
7. la Provincia ha ricevuto n. 14 osservazioni in relazione alla parte del PAE del Comune di San Cesario sul Panaro (allegato A);
8. Il gruppo paritetico di cui all'art 5 dell'Accordo territoriale ha esaminato le osservazioni e fornito alla Provincia elementi utili per la formulazione delle controdeduzioni e la produzione dei materiali grafici.
9. La Provincia con delibera di Giunta Provinciale n. 8 del 13.01.2009 ha approvato la PROPOSTA di atto deliberativo avente ad oggetto le controdeduzione e conseguentemente la PROPOSTA di piano PIAE avente valenza di PAE per il Comune di San Cesario sul Panaro (allegato B);
10. la Provincia deve acquisire sulla proposta dell'atto deliberativo l'INTESA con le amministrazioni interessate alla copianificazione, ai sensi dell'art. 27, 9 comma, della LR 20/2000, prima della approvazione del PIAE con valenza di PAE affinché la delibera possa avere gli effetti di PAE;
11. contestualmente la PROPOSTA di atto deliberativo di controdeduzione e approvazione del PIAE è inoltrata alla Regione ai sensi dell'art. 27, comma 9, lettera a), della LR 20/2000;
12. pertanto successivamente alla sottoscrizione della presente Intesa il Consiglio Provinciale potrà approvare il PIAE con valenza di PAE per il Comune di San Cesario sul Panaro;
13. la Provincia in sede di approvazione del PIAE con valenza di PAE per il Comune di San Cesario sul Panaro, potrà recepire considerazioni, o proposte di modifica formulate dal Consiglio comunale con l'atto di approvazione dell'Intesa, solo qualora queste abbiano valenza non sostanziale in quanto coerenti con i criteri definiti dalla Conferenza di pianificazione ed i contenuti specifici del PIAE/PAE, in particolare qualora idonee ad assicurare una maggiore tutela e valorizzazione dell'ambiente;
14. Successivamente all'approvazione del PIAE con valenza di PAE per il Comune di San Cesario sul Panaro, il medesimo Comune assume nuovamente ogni potestà e competenza in materia di pianificazione delle attività estrattive e pertanto potrà procedere alle integrazioni e modifiche con varianti al PAE, in conformità al PIAE e alla normativa vigente (LR 17/1991; LR 20/2000; LR 7/2004; LR 9/2008 e D. Lgs 152/2006);

**Tutto ciò premesso ed accettato quale parte integrante del presente Accordo,**

si conviene e si stipula quanto segue

#### **ART. 1 - PREMESSE**

Le parti confermano la volontà già espressa e pertanto che la Variante generale al PIAE abbia la valenza di PAE del Comune di San Cesario sul Panaro, ai sensi dell'art. 23 della LR 7/2004.

## **ART. 2 - OGGETTO**

**2.1** Con la presente Intesa la Provincia e il Comune danno attuazione all'Accordo preliminare e all'Accordo Territoriale richiamati in premessa e proseguono nella definizione concertata del PIAE con valenza di PAE per il Comune di San Cesario sul Panaro.

**2.2** La presente Intesa definisce:

- a) la procedura per la definizione del PIAE a valenza PAE (d'ora in poi PIAE/PAE);
- b) condivisione delle decisioni assunte sulle osservazioni presentate (vedansi allegati A e B);
- c) le forme di collaborazione, in particolare ai fini dell'attività di monitoraggio in relazione all'attuazione del PIAE/PAE;
- d) la determinazione della spesa per la redazione del PIAE/PAE che il Comune di San Cesario sul Panaro deve corrispondere alla Provincia.

## **ART. 3 – DEFINIZIONE DEL PAE.**

**3.1** Il titolare del procedimento relativo alla definizione del PIAE/PAE è la Provincia di Modena e ad essa compete la responsabilità amministrativa e il compito di ordinare l'attività amministrativa, assicurando la trasparenza, massima partecipazione, efficacia e celerità dell'azione.

**3.2** In ragione dei principi di buon andamento e partecipazione le parti riconoscono di avere cooperato e avere svolto di concerto l'esame delle principali questioni emerse nel corso dell'elaborazione del PIAE/PAE, in particolare attraverso il lavoro del gruppo paritetico di lavoro di cui all' art. 5 dell'Accordo Territoriale.

**3.3** Nel periodo di pubblicazione sono pervenute alla Provincia n. 14 osservazioni con riferimento specifico al PAE del Comune di San Cesario sul Panaro (allegato A).

**3.4** Il Comune ha presentato il PIAE con valenza di PAE alla Commissione Consiliare Ambiente e Territorio il 05.02.2009.

**3.5.** La Giunta Provinciale con delibera n. 8 in data 13.01.2009 ha definito la PROPOSTA di controdeduzione e di piano da sottoporre alla Regione, ai Comuni interessati e al Consiglio Provinciale (allegato B) delibera che è integrante della presente intesa;

**3.6** La Giunta Provinciale con delibera n. 8 in data 13.01.2009 ha altresì deliberato lo schema della presente intesa che si perfeziona con l'approvazione del presente testo da parte del Comune di San Cesario sul Panaro, con gli effetti indicati nel presente testo;

**3.7** il perfezionarsi della presente intesa col Comune di San Cesario sul Panaro è condizione per l'approvazione del PIAE con valenza di PAE per il medesimo Comune di San Cesario sul Panaro.

**3.8** Il PIAE con valenza di PAE si perfeziona con l'approvazione del piano da parte del Consiglio Provinciale. Il Consiglio Provinciale esaminata la PROPOSTA di delibera di controdeduzione, le Intese con i Comuni e l'Accordo con la Regione, potrà apportare le modifiche ritenute utili e quelle richieste dagli enti interessati alla copianificazione. Dette modifiche non determinano la necessità di nuove

Intese o accordi se non comportano modifiche sostanziali e se volte ad assicurare maggiore tutela e valorizzazione dell'ambiente.

**ART. 4 - SPESE**

**4.1** Per quanto concerne la ripartizione dei costi, l'ammontare complessivo è determinato in € 3.000,00 (tremila euro) somma inferiore a quella precedentemente definita con l'Accordo territoriale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 25.01.2008.

**4.2** L'importo di cui al precedente comma sarà corrisposto alla Provincia di Modena entro 60 giorni dalla data di assunzione della delibera di approvazione del PIAE

*Letto e sottoscritto, addì*

IL COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO  
Valerio Zanni

LA PROVINCIA di MODENA  
Alberto Caldana

**ALLEGATO A**

## **COMUNE DI S. CESARIO**

### **CONTRODEDUZIONI**

2 – 13 – 14 – 18 – 20 – 26 – 37 – 39 – 41 – 47 – 61 – 62 –  
65 - 82

## OSSERVAZIONE N. 2

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Cava San Giuseppe Srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 94590/8.5.3 del 18.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	La proprietà specifica alcune modifiche concordate col Comune di San Cesario circa il ripristino finale di aree in S. Cesario, incluse nel POLO 8 e chiede che venga inclusa una diversa destinazione finale dell'area come definito col Comune. Riduzione della zona a riequilibrio ambientale convertita in zona agricola di rispetto integrale piano ribassato.

### **CONTRODEDUZIONE**

Il progetto di sistemazione finale è da concordare col Comune in sede di Accordo o di variante a progetti in essere. Il dettaglio proposto attiene appunto a detti strumenti di attuazione che sfuggono all'Amministrazione scrivente. Il PAE del Comune di S. Cesario include tutte le destinazioni ivi richiamate. Una zonizzazione di dettaglio, con la specificazione degli usi in forma troppo dettagliata può portare ad un livello di rigidità non necessaria nella fase attuativa. A mero chiarimento nella scheda del PAE si indicherà che le destinazioni finali, purché coerenti con gli usi ammessi nel PAE potranno essere diversamente organizzate all'interno del Polo in sede di Accordo e Progetto di sistemazione finale.

Aggiungere nelle schede monografiche e nelle NTA del PAE (cfr OSSERVAZIONE N. 82/20/21/22):

*"In sede di Accordo e di Piano di sistemazione finale le destinazioni di tipo naturalistico e per usi pubblici (ad es: recupero o ripristino ambientale, rinaturalizzazione, ripristino ad attività agricole e basso impatto, parchi, percorsi natura ecc.), possono essere diversamente sviluppate; la specificazione avviene previa verifica di compatibilità col PTCP e acquisizione del parere delle competenti autorità ambientali (ARPA; ATO ecc.). Le destinazioni diverse (residenziale, industriale, direzionale ecc.) possono essere attuate solo se già previste nello strumento urbanistico generale (PRG) vigente al momento dell'approvazione del PIAE 2008 o se introdotte attraverso una variante specifica al PRG/ PSC-POC successivamente all'approvazione del PIAE 2008".*

L'osservazione 2 **È PARZIALMENTE ACCOLTA**.

### OSSERVAZIONE N. 13

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Granulati Donnini Spa</b>
<b>Protocollo</b>	n. 97427/8.5.3 del 26.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	13/1 Manca nel PIAE l'AEC Ghiarella in Comune di S.Cesario. 13/2 Frantoio ex LAMCES. Per compensare i costi di smantellamento del frantoio e vista l'espansione residenziale della loc. Altolà chiede di modificare nel PAE la destinazione finale prevista da zona Agricola a (parte) Zona omogenea B (residenziale di completamento) e (parte residua) C (residenziale espansione).

### **CONTRODEDUZIONE**

**13/1** Non compete al PIAE la localizzazione degli AEC, per questa ragione l'AEC Ghiarella non è individuata nella cartografia e nelle schede del PIAE, mentre è indicato nel PAE di S. Cesario.

L'osservazione 13/1 **NON È ACCOLTA.**

**13/2** Compete al PIAE e al PAE l'indicazione di una pluralità di destinazioni finali, prioritariamente di tipo naturalistico e per usi pubblici, che devono essere attuate nell'Accordo e nel progetto di sistemazione finale.

Il PIAE/PAE, in quanto strumenti di natura settoriale in materia di attività estrattiva, non sviluppa le tematiche relative alla pianificazione generale che sono da verificare nel momento in cui si assegna ad un'area una destinazione residenziale o produttiva; in relazione alla specificità della procedura attivata per la definizione del PIAE con valenza di PAE, l'ammissibilità di altre destinazioni, ove anche previste dal PAE, tra queste quella residenziale, deve avvenire previo studio dell'assetto urbanistico generale in conformità alla normativa in materia (LR 20/2000 e LR 47/78, in particolare artt 14 e 15). Si veda anche quanto controdedotto in relazione all'osservazione n. 2.

L'osservazione 13/2 **NON È ACCOLTA.**

#### OSSERVAZIONE N. 14

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Coop. Cilsea</b>
<b>Protocollo</b>	n. 97535/8.5.3 del 26.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Proprietaria di aree contigue a cava in attività. Il PIAE lascia al PAE di San Cesario l'individuazione di un Ambito e il PAE ha individuato l'Ambito Solimei con volume di 160.000 m <sup>3</sup> di ghiaia. Si chiede che gli anni di escavazione vengano portati a 3 anni (2 anni previsti) tempo congruo rispetto l'attuale andamento del mercato.

#### **CONTRODEDUZIONE**

Stante la necessità di lasciare agli Accordi e all'autorizzazione la specificazione dei tempi in ragione di altri precedenti accordi o di specificità dell'area, si accoglie la richiesta, apportando la seguente modifica: “la previsione di 2 anni, diventa 3 anni . Resta salvo il potere del Comune di indicare motivatamente un termine più breve in ragione di accordi pregressi o di specifiche condizioni locali.”

L'osservazione 14 **È ACCOLTA.**



## OSSERVAZIONE N. 18

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Sinercave srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98080/8.5.3 del 29.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	La ditta ha chiesto l'inserimento nel PIAE di un'area in San Cesario di circa 17000 mq, il PAE prevede per questa due diverse destinazioni, una parte a rispetto dell'escavazione e una parte area di riserva all'attività estrattiva. Chiede che tutta l'area venga zonizzata a area di riserva per garantire il reperimento dei quantitativi previsti.

### **CONTRODEDUZIONE**

Si veda quanto precisato in controdeduzione alle osservazioni aventi analogo contenuto, in particolare alle osservazioni nn. 13/2 e 82/20 a 82/22. Nello specifico le aree destinate a “zona di riserva” sono da computare tra quelle destinate ad attività estrattiva secondo tempi e modalità da definire con l'Accordo, occorrendo peraltro prevedere che lo svolgimento delle attività avvenga nelle porzioni meno impattanti e quindi frapponendo tra l'attività e le aree urbanizzate idonee fasce di rispetto.

L'osservazione 18 **NON È ACCOLTA.**

## OSSERVAZIONE N. 20

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>APMI e Collegio Imprenditori edili</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98110/8.5.3 del 29.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>20/1 Relativamente alle Norme tecniche dei PAE dei Comuni di Formigine, Sassuolo, S.Cesario, Castelfranco e Spilamberto, viene evidenziato come siano di difficile e immediata comprensione, spesso ridondanti e ne viene chiesto l'allineamento a quelle del Comune di Modena. In particolare dove esistono poli estrattivi che ricadono su diversi territori comunali si riscontra la necessità di uniformare lo schema normativo per facilitare l'attuazione. Un esempio è costituito dalle modalità di adeguamento del valore delle fidejussioni che sono diverse tra comune di Formigine e quelle degli altri comuni e del PIAE.</p> <p>20/2 la necessità di uniformare le norme è relativa anche alle definizioni riguardanti la gestione dei rifiuti riportate nel D Lgs 117/2008;</p> <p>20/3 si ritiene che il mantenimento della rete di controllo e la sua gestione debbano essere posti a carico della collettività. Dai controlli effettuati nei pozzi e piezometri già in esercizio si è accertato che l'inquinamento non è da imputare alle attività estrattive ma alle attività agricole e zootecniche.</p> <p>20/4 materiali per il recupero: eliminare divieto di utilizzo limi ricavati dal processo di lavorazione, adeguando alla disciplina del D. Lgs 117/2008 in materia di gestione dei rifiuti da estrazione</p> <p>20/5 recupero cave abbandonate ante LR17/1991: chiedono venga ripresa la disciplina dell'art. 53 delle attuali norme.</p> <p>20/6 Impegno delle risorse degli oneri- requisito della commercializzazione: chiedono venga inserito "attività esplicita di estrazione e vendita" e non altrimenti come formazione di cumuli, spostamenti inerti da piazzali ecc...</p> <p>20/7 franco di sicurezza dalla falda: da 2 metri di oggi al 1,50 del piaie vigente;</p> <p>20/8 Polo 5: quantitativi vincolati ad obiettivi: chiedono vengano assegnati alle nuove aree per gli esercenti che non abbiano adempiuto ad obblighi determinati e di favorire accordi per la delocalizzazione di impianti per i quali in passato non sono stati previsti incentivi;</p> <p>20/9 Profondità di scavo tutto il polo a -15;</p> <p>20/10 si chiede l'inserimento delle aree di proprietà della ditta F.lli Cottafava all'interno del Polo 6, come da osservazione 19</p> <p>20/11 Polo 7: aumento del quantitativo per l'ambito di Modena da 190.000 a 340.000 per consentire la definitiva conclusione (vedi oss. n. 11);</p> <p>20/12 PAE S. Cesario: cambio di destinazione finale a residenziale (vedi oss. n. 13)</p>

## **CONTRODEDUZIONE**

**20/1** La Provincia di Modena ha condiviso con i 18 Comuni, che hanno deciso di dare valenza di PAE al PIAE, la scelta in parte obbligata di uniformare la normativa, al fine di rendere più semplice la redazione e la lettura da parte dei privati, nonché semplificare l'attività di modifica in sede di approvazione.

Questo criterio non è solo una scelta di pratica concreta, ma attua anche i principi di trasparenza, economicità ed efficienza; il metodo ha avuto pochissime deroghe. Il modello di riferimento non poteva che essere la struttura normativa del PIAE.

L'uniformità delle Norme ha un ulteriore vantaggio: favorire la condivisione tra i Comuni dell'esperienze applicative e di interpretazione delle norme. Ciò agevolerà anche il ruolo di verifica annuale e di supporto tecnico per i Comuni che richiedano di avvalersi della Provincia attraverso la Commissione o l'UCCI.

L'osservazione 20/1 **NON È ACCOLTA.**

**20/2** Successivamente all'adozione del PIAE è stato approvato il DLgs 117/2008, che trova applicazione nei limiti ivi dati e a prescindere dal recepimento formale nelle Norme. Al fine di semplificare la Provincia introduce un rinvio alle norme di riferimento (fase attuativa; piano di sicurezza; materiali per ritombamento ecc).

L'osservazione 20/2 **È ACCOLTA.**

**20/3** Il testo normativo da ultimo richiamato DLgs 117/2008 pone espressamente in capo ai privati l'attività di monitoraggio ed esprime un principio pacifico: chi crea le condizioni di potenziale vulnerabilità a fini di profitto ha l'onere di porre in essere ogni cautela possibile secondo la miglior scienza ed esperienza. Non vi è dubbio che la prevenzione, quindi il monitoraggio, sia la migliore azione per evitare il sorgere di situazioni di pericolo ovvero di anticipare specifici interventi, questa pertanto deve essere posta a carico al privato.

L'osservazione 20/3 **NON È ACCOLTA.**

**20/4** L'entrata in vigore del DLgs117/2008 relativo alla gestione dei rifiuti da attività estrattiva, prevede che il gestore delle attività dimostri l'idoneità dei materiali utilizzati nei ripristini di cava, secondo le specifiche dell'art.13 e dell'Allegato 1 dello stesso decreto.

L'osservazione 20/4 **NON È ACCOLTA.**

#### **Errata corrige**

**20/4** L'entrata in vigore del DLgs117/2008 relativo alla gestione dei rifiuti da attività estrattiva, prevede che il gestore delle attività dimostri l'idoneità dei materiali utilizzati nei ripristini di cava, secondo le specifiche dell'art.13 e dell'Allegato 1 dello stesso decreto.

L'osservazione 20/4 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

**20/5** Una delle criticità rilevate in sede di Conferenza di pianificazione attiene al recupero delle ex cave. La normativa del PIAE 2004 non è stata sufficiente a dare una risposta articolata tant'è che poche cave sono state ripristinate, le più sono uscite dalla pianificazione per naturalizzazione spontanea. Il PIAE 2008 assume diverse iniziative per favorire il recupero delle cave abbandonate:

la destinazione di volumi riservate ad azioni di carattere ambientale e l'art. 26. La disciplina dell'art. 26 del PIAE è volta a rispondere a un vuoto e a fornire ulteriori indicazioni di carattere operativo.

L'osservazione 20/5 **NON È ACCOLTA.**

**20/6** L'attività estrattiva, e conseguentemente l'onere da corrispondere, consiste nell'operazione materiale di prelevare, scavare, a nulla rilevando se questo sia venduto o tenuto in deposito in loco.

L'osservazione 20/6 **NON È ACCOLTA.**

**20/7** Il PIAE indica dei requisiti minimi di sicurezza (franco scavo; profondità massima ecc). Compete ai PAE, agli Accordi e ai piani di coltivazione indicare nel concreto e sulla base di studi sempre più di dettaglio, in ragione anche delle misure di prevenzione e monitoraggio, delle misure di controllo attivate e delle modalità di scavo se aumentare il limite di sicurezza prevedendo profondità di scavo inferiori e un maggior franco. Pertanto non sono sindacabili dalla Provincia ed è pienamente legittima la previsione di un franco maggiore di 1,5 metri.

L'osservazione 20/7 **NON È ACCOLTA.**

**20/8** Le modalità di esercizio dell'attività sono materia dell'Accordo di cui all'art. 24 della LR 7/2004, fermo restando che soggetti inadempienti non possono ottenere il rilascio di titoli e conseguentemente non potranno trarre ulteriori benefici sino a quando permanga l'inadempimento.

L'osservazione 20/8 **NON È ACCOLTA.**

**20/9** Dallo studio ambientale e le carte dello stato di fatto, documenti a cui si rinvia, si evince come non sia possibile estendere a tutto il Polo la profondità massima di scavo a – 15 m.

L'osservazione 20/9 **NON È ACCOLTA.**

**20/10** La richiesta tende unicamente ad aumentare l'area destinata ad attività estrattiva; il perimetro individuato è sufficiente a garantire il reperimento delle quantità assegnate pertanto non si ravvisano idonee ragioni per estendere ulteriormente il perimetro.

L'osservazione 20/10 **NON È ACCOLTA.**

**20/11** L'osservazione porta ad aumentare le quantità di materiali da scavare, senza indicare soluzione per mantenere i quantitativi previsti inalterati; poiché il PIAE ha individuato le quantità dei fabbisogni previsti, non sussiste la necessità di aumentare i volumi complessivi e pertanto, analogamente ad altre richieste, non sussistono le condizioni per l'accoglimento. Inoltre, laddove le quantità richieste vengano ritenute necessarie per consentire il ripristino, il Comune (mediante

variante al PAE), potrà spostare taluni volumi da un polo/ambito ad altro, in conformità a quanto previsto dal PIAE, previo Accordo con i soggetti interessati.

L'osservazione 20/11 **NON È ACCOLTA.**

**20/12** Le destinazioni post cava sono indicate nel PIAE e meglio specificate nel PAE, ma in ogni caso devono coordinarsi con quanto previsto dallo strumento urbanistico generale (PSC / POC – PRG). Nessun ostacolo all'indicazioni delle destinazioni originarie o molto analoghe (agricole, naturalistiche ecc) o d'uso pubblico. Altro è prevedere usi "contingentati" come residenziale ed industriale. Per questi occorre procedere anche alla modifica del PRG (S. Cesario non è ancora dotato di PSC) e nello specifico merita che sia il Comune, mediante lo strumento urbanistico a valutare tale destinazione, che potrà essere attuato una volta collaudata l'area e quindi uscita dalla disciplina della LR 17/1991 avrà la destinazione propria del PRG.

L'osservazione 20/12 **NON È ACCOLTA.**

## OSSERVAZIONE N. 26

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Luigi Balestri</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98626/8.5.3 del 30.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>Osservazioni ai poli 8, 9, 10 11 e 12.</p> <p>26/1 I poli risultano in area di protezione delle acque sotterranee – Area di ricarica delle falde - sett. A e B, i livelli superiori delle falde risultano a 20-22 metri; le escavazioni previste fino a 10-15 metri con possibilità di -17,25 in caso di realizzazione di acque meteoriche superficie complessiva di 6.160.000 mq. In cui sono presenti molti pozzi di primaria importanza per gli acquedotti comunali L'istante ritiene che l'attività compromette sostanzialmente i livelli di protezione naturali.</p> <p>26/2 PAE di Castelfranco: l'attività estrattiva è subordinata alla definizione di progetti di recupero ambientale. L'istante ritiene non vi siano progetti di recupero e quindi sussiste contrasto con PTCP.</p> <p>26/3 art. 21 PAE Castelfranco scavi comunque a 1,5 sopra il livello della falda: numero di mezzi, fuoriuscite di olii ecc, durata degli scavi sono elementi che portano a non garantire la salvaguardia delle falde.</p> <p>26/4 Riguarda i PAE dei comuni interessati dai poli 8, 9, 10, 11, 12. Il PTCP 1998 impone il divieto di modificare i livelli di protezione, mentre il PTCP 2008 e PIAE dispongono che l'attività non debba compromettere i livelli di protezione. Chiede di produrre una documentazione che certifichi il non superamento dei livelli di protezione naturali PTCP 1998.</p> <p>26/5 PAE Castelfranco. ubicazione frantoio polo 12 e temporaneità dell'insediamento. Art. 15 sancisce carattere temporaneo dei frantoi. Frantoio richiedono grandi quantità di acqua .</p> <p>26/6 realizzazione bacino irriguo. Esistono delle briglie lungo il fiume samoggia; è possibile l'allargamento dei bacini presenti; costo enorme sia nella realizzazione che nella gestione; non è documentata la possibilità di riempimento. L'ipotesi è pertanto irrazionale.</p>

## **CONTRODEDUZIONE**

**26/1** Le aree di cava pianificate in aree di ricarica dei settori A e B, prevedono profondità di scavo massime di 15 m incrementabili a 17,5 in caso di bacini per la raccolta di acque meteoriche. La massima escursione della falda, dalle serie storiche di dati valutati, arriva a 20-22 metri da piano campagna, lasciando un franco ampiamente superiore al franco di 1,5 m previsto dalle norme del PIAE (Art. 20 comma 1 punto d). Inoltre sono state individuate, dall'art. 42 del PIAE, le modalità di coltivazione che maggiormente tutelino la risorsa idrica sotterranea: il comma 2 punto b) prevede la “modalità di escavazione per lotti contigui, al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale” lasciando per meno tempo possibile esposta la superficie interessata dall'attività a possibili inquinamenti. Altre azioni concrete individuate per la tutela di tutti i corpi idrici superficiali e profondi, secondo principi di riduzione delle pressioni ambientali, di contenimento e mitigazione degli impatti inevitabili sono: procedure di emergenza da attuare in caso di sversamenti accidentali di idrocarburi o di altri materiali inquinanti, collocazione dei depositi fissi di carburanti esternamente alle aree di cava impermeabilizzando le superfici di contatto con il suolo nonché la

captazione di eventuali acque di dilavamento delle stesse, predisposizione di fossi di guardia adeguatamente dimensionati ed efficienti per evitare l'ingresso di acque di dilavamento provenienti da terreni esterni all'area di cava, collegata con la rete di smaltimento esistente, predisposizione di un sistema di drenaggio delle acque di scorrimento superficiale delle aree di deposito e stoccaggio dei materiali di cava.

Ad integrazione delle indicazioni sopraindicate, si sottolinea che la pianificazione delle attività estrattive, ha previsto la collocazione delle aree di scavo, a debita distanza da fonti di approvvigionamento idrico destinate al consumo umano.

Di conseguenza pur togliendo un fronte di 10-15 metri di suolo a protezione delle falde sottostanti, attraverso le azioni sopraindicate ed un adeguato piano di monitoraggio, si ritiene possa essere comunque garantita la tutela della falda acquifera e dei campi acquiferi modenese che rimangono uno degli obiettivi principali del PIAE *"La rete di monitoraggio dovrà essere costituita da una serie di coppie di piezometri captanti due distinti livelli di falda (superficiale e profonda) con gli ultimi cinque metri di tratto filtrante, al fine di verificare eventuali interferenze delle lavorazioni di scavo e di escludere fenomeni di percolazione di eventuali inquinanti dalla falda superficiale a quella profonda. Per una maggior tutela delle acque di falda, i piezometri posti in prossimità dei campi pozzo esistenti e delle aree di riserva, dovranno essere strutturati in modo da poter essere utilizzati come pozzi barriera in caso di sversamenti accidentali in particolare di idrocarburi ed oli minerali. La rete di monitoraggio dovrà essere attivata prima dell'inizio delle operazioni di scavo permettendo una caratterizzazione della falda interessata, da utilizzare come bianco di riferimento. Inoltre dovrà essere previsto un monitoraggio in continuo del livello di falda per il controllo quantitativo della risorsa, mentre il controllo dello stato qualitativo attraverso l'analisi idrochimica; le frequenze di monitoraggio sono state stabilite in relazione ai risultati delle elaborazioni dello SBA"*.

La presenza di una vasca di raccolta delle acque meteoriche era prevista nell'ipotesi del frantoio (previsione eliminata) riguardava solamente l'area della vasca e non l'intera area estrattiva. Problema eliminato dall'eliminazione del frantoio.

L'osservazione 26/1 **NON È ACCOLTA.**

**26/2** L'art. 7 della LR 17/1991 prevede che il PAE definisca le destinazioni finali: indicazione plurima di destinazione. Compete all'Accordo e al Piano di recupero finale dell'area specificare esattamente quale tra le destinazioni ammesse verrà attuata; con le osservazioni del Comune, accolte dalla Provincia, l'Amministrazione comunale anticipa i contenuti dell'accordo, introducendo la previsione di un bacino a basso impatto, opera che il PIAE ascrive alle opere di carattere ambientale (utili per contrastare il rischio idrico; si veda PTA) Per altre considerazioni si rimanda a osservazione n. 28 punto 4.

L'osservazione 26/2 **NON È ACCOLTA.**

**26/3** Come già evidenziato dall'istante, il PAE di Castelfranco nelle NTA riprende la prescrizione del PIAE che sia mantenuto almeno un franco di 1,5 m tra profondità **massima** di scavo e massima soggiacenza della falda. La salvaguardia delle acque di falda nei confronti di potenziali inquinanti sversati in aree di cava a causa dei mezzi motorizzati presenti nell'areale in oggetto, risulta tutelato e garantito dall'art. 42 del PIAE, in cui vengono delineate le modalità di coltivazione che maggiormente tutelino la risorsa idrica sotterranea: il comma 2 punto b) prevede la "modalità di escavazione per lotti contigui, al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale" lasciando per meno tempo possibile esposta la superficie interessata dall'attività a possibili inquinamenti.

Sono previste procedure di emergenza da attuare in caso di sversamenti accidentali di idrocarburi o di altri materiali inquinanti. Inoltre il monitoraggio della falda superficiale e profonda nonché la predisposizione di pozzi barriera, sono elementi di tutela col fine di evitare la propagazione di eventuali inquinanti che accidentalmente possono aver raggiunto l'acquifero. Tra le prescrizioni individuate inoltre, è prevista la collocazione dei depositi fissi di carburanti esternamente alle aree di cava impermeabilizzando le superfici di contatto con il suolo, nonché la captazione di eventuali acque di dilavamento delle stesse.

L'osservazione 26/3 **NON È ACCOLTA.**

**26/4** vedi controdeduzioni alle osservazioni da n. 10/31 alla n. 10/37. Ad integrazione si aggiunge che la modifica introdotta al PTCP ha carattere non sostanziale, è infatti connessa ad un lessico tecnico, ma non è mutata nella sostanza la tutela all'ambiente assicurata dalla Pianificazione sia generale PTCP, che dal PIAE.

L'osservazione 26/4 **NON È ACCOLTA.**

**26/5** Problema superato: come già detto è stata eliminata la previsione di un frantoio all'interno del polo 12.

L'osservazione 26/5 **NON È ACCOLTA.**

**26/6** Il bacino irriguo è per ora una possibile destinazione, verso la quale il Comune si sta adoperando, ritenendola un'opera di emergenza da prevedere per evitare consistenti danni all'agricoltura e all'approvvigionamento per altri usi nei periodi di grave siccità, che hanno nell'estate 2006 colpito duramente la nostra regione e che hanno determinato l'approvazione di un piano nazionale. Abbiamo scritto che la realizzazione dei bacini è condizionata all'approvazione del progetto da parte di tutti i soggetti a diverso titolo interessati e alla previa individuazione del soggetto gestore (art. 28 NTA PIAE).

L'osservazione 26/6 **NON È ACCOLTA.**



### OSSERVAZIONE N. 37

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Unioncave Srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98762/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Polo 9 San Cesario. Chiede l'inclusione di piccola porzione di proprietà di 21.180 m <sup>2</sup> .

### **CONTRODEDUZIONE**

Le modifiche alle perimetrazioni sono accoglibili se ed in quanto connesse al migliore conseguimento degli obiettivi della pianificazione definiti in sede di Conferenza di pianificazione. La richiesta tende unicamente ad aumentare l'area senza altre motivazioni. Poiché l'area attualmente definita consente il reperimento dell'intero quantitativo assegnato, non sono date ragioni alcune per modificarlo.

Nel futuro, qualora dovessero sorgere elementi idonei a modificare il perimetro il Comune vi potrà procedere con variante ai sensi dell'art. 18 NTA PIAE o con contestuale modifica al PIAE.

L'osservazione 37 **NON È ACCOLTA**.

### OSSERVAZIONE N. 39

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Frantoio Fondovalle Srl - Frantoio Vezzali Srl - CMA Soc. Coop.</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98778/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Tavola 10b Comune di San Cesario. Erronea identificazione vincolo nella cartografia: non c'è vincolo storico-archeologico. Chiedono venga rettificato il limite della Zona di interesse storico archeologico (osservazione simile alla n. 34).

### **CONTRODEDUZIONE**

I vincoli indicati dal PIAE / PAE sono stati trasfusi dal PTCP, trasposizione di natura meramente ricognitoria e non costitutiva. Pertanto non compete al PIAE/PAE modificare tali carte. L'osservazione deve essere proposta al PTCP in itinere.

L'osservazione 39 **NON È PERTINENTE**.

#### OSSERVAZIONE N. 41

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Airone Srl</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98781/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	vedi osservazione n. 40

#### **CONTRODEDUZIONE**

Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 40/1.

L'osservazione 41 **NON È ACCOLTA**.

## OSSERVAZIONE N. 47

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>A.T.O. N. 4</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98876/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Evidenza interferenze tra attività estrattiva e strumenti di pianificazione dei Servizi idrici a tutela delle acque relativamente alla identificazione delle zone di salvaguardia delle acque per consumo umano ex art. 94 Dlgs 152/06, in particolare: - POLO 8 S. Cesario; - POLO 6 Sassuolo; - POLO 10 Magazzino di Savignano Chiede che le prescrizioni inserite nel documento stilato da ATO nell'ambito del procedimento per l'autorizzazione della cava Seghizza vengano adottate nelle successive attività estrattive dei Poli 8, 6 e 10.

### **CONTRODEDUZIONE**

L'osservazione attiene ad un profilo che di norma trova soluzione nel procedimento di autorizzazione, ma al fine di rendere maggiormente trasparente le procedure e i vincoli, può essere opportuno introdurre nelle schede monografiche dei Poli 6, 8 e 10 le prescrizioni che ATO ha inserito nell'ambito della cava Seghizza.

Si modificano pertanto le schede monografiche citate inserendo quanto segue.

“**S** detteranno le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere previsti, nell'ambito dei lotti annuali d'escavazione, dei sublotti a durata semestrale nei quali la realizzazione dello strato impermeabilizzante di fondo, descritto successivamente, dovrà precedere l'escavazione del lotto semestrale successivo;
- per ogni sublotto di ripristino morfologico interessato dall'area di rispetto dei pozzi dovrà essere realizzato uno strato impermeabilizzante di fondo in argilla naturale proveniente da cave, che dovrà essere opportunamente rullato e compattato fino al raggiungimento di almeno 1 m di spessore e dovrà avere un coefficiente di permeabilità  $\leq 1 \times 10^{-6}$  cm/s; in riferimento al singolo sublotto il raggiungimento di tale valore di permeabilità dovrà essere testato mediante la realizzazione di almeno una prova di permeabilità in sito o in laboratorio, su campione indisturbato. I risultati di tale prova dovranno essere fatti pervenire al Comune, che avvalerà o meno il completamento del ripristino;
- il ripristino delle successive quote oltre il metro suddetto e dei sublotti non interessati dall'area di rispetto dei pozzi avverrà secondo le seguenti modalità:  
dovrà essere tenuto a cura del gestore un registro di carico dei materiali ingressati che ne indichi quantità, provenienza e tipologia;
  - fatto salvo quanto previsto dall'art.38 del PAE vigente si prescrive che:
- l'utilizzo di limi di cui al punto d) è consentito solo se palabili e ottenuti senza l'utilizzo di additivi flocculanti;

- dopo il ritombamento con i materiali indicati alle lettere b), c), d), e), f) dovrà essere prodotta una mappatura dei materiali, ad esclusione dello strato impermeabilizzante di fondo in argilla, e dovrà essere prelevato, in base alle prescrizioni di cui all'Allegato n. 2 del D.M. 471/1999, almeno un campione in doppio per ogni tipologia merceologica fino a quantità pari a 5.000 m<sup>3</sup>; per quantità superiori dovrà essere prelevato un campione in doppio ogni 5.000 m<sup>3</sup> o frazione di essi (vedi tabella esemplificativa seguente).

<b>Quantità (m<sup>3</sup>) per tipologia merceologica</b>	<b>Numero di campioni (doppi) per tipologia merceologica</b>
$Q \leq 5.000$	$N = 1$
$5.000 < Q \leq 10.000$	$N = 2$
$10.000 < Q \leq 15.000$	$N = 3$
$15.000 < Q \leq 20.000$	$N = 4$
$20.000 < Q \leq 25.000$	$N = 5$
...	...

Il Comune si riserva di chiedere ulteriori campioni in base all'origine dei materiali. Di questo doppio campione uno dovrà essere messo a disposizione di A.R.P.A., per le eventuali contro analisi, e l'altro dovrà essere analizzato da un laboratorio certificato SINAL in riferimento ai seguenti parametri, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato n.1 del D.M. 471/1999: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene, Idrocarburi Leggeri C < 12 e Idrocarburi pesanti C > 12. I valori dovranno rispettare i limiti fissati dalla colonna A, Tabella 1, Allegato 1 del DM 471/1999;

- i risultati delle analisi di cui al punto precedente dovranno essere comunicati al Comune entro 30 gg. dal termine delle operazioni di sistemazione in cava dei materiali di ripristino. Nel caso di non rispetto dei limiti la Ditta esercente dovrà provvedere, a suo completo carico, all'immediata rimozione dei materiali inquinati secondo le procedure previste dal DM 471/1999
  - sull'atto fideiussorio nella causale dovrà essere specificato che gli importi, oltre a coprire i ripristini e le manutenzioni, copriranno anche eventuali danni ambientali, riconducibili all'attività estrattiva, che possano compromettere direttamente o indirettamente la qualità della risorsa idrica e/o la funzionalità dell'adiacente campo acquifero. Lo svincolo della fideiussione potrà avvenire dopo un anno dell'avvenuto ripristino dichiarato e verificato secondo le disposizioni comunali".
- La profondità massima di scavo deve essere contenuta entro la profondità di 10 metri dal piano campagna sia entro le Zone di Rispetto delle captazioni acquedottistiche sia entro le Zone di Riserva art. 28A PTCP.

L'osservazione 47 **È ACCOLTA**

## OSSERVAZIONE N. 61

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Vignali Antonio e Bettazzoni Dina</b>
<b>Protocollo</b>	n. 100100/8.5.3 del 03.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Sono titolari dell'autorizzazione Cava Seghizza. Chiedono: adeguamento della profondità di scavo, nelle aree non soggette a vincolo, alla nuova disciplina della fascia di tutela del campo acquifero; considerare i volumi scavabili nelle aree a confine con le future aree estrattive; ampliamento del perimetro.

### **CONTRODEDUZIONE**

Il PIAE/PAE ha già proceduto a indicare, in generale, ove sono possibili, maggiori profondità di scavo, in ragione delle cautele e precauzioni necessarie evidenziate anche dalle autorità ambientali. Dall'esame dell'osservazione non emergono elementi per fare ritenere che non sussistano le condizioni di precauzione indicate dalle norme adottate. Non è di semplice comprensione la richiesta relativa ai volumi: non è accoglibile una richiesta di ampliamento dei volumi posto che il fabbisogno è stato interamente reperito nel PIAE, per la medesima ragione non vi sono motivi per estensioni dei perimetri, posto che i volumi sono reperibili all'interno dei perimetri individuati. Non sono stati portati elementi per modificare il perimetro già individuato dal PIAE/PAE, poiché occorre mantenere complessivamente inalterata la superficie e parità di volumi.

L'osservazione 61 **NON È ACCOLTA.**

## OSSERVAZIONE N. 62

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Paola Forghieri – Andrea Bertelli</b>
<b>Protocollo</b>	n. 97990/8.5.3 del 29.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>62/1 disinformazione della cittadinanza;</p> <p>62/2 necessità di dare attuazione al Piano regionale di tutela acque che dichiara per la provincia di Mo un deficit di falda dai 2-4 milioni di m<sup>3</sup> annui: il PIAE ha contravvenuto al principio di precauzione;</p> <p>62/3 rischio contaminazione falde per l'aumento della vulnerabilità della falda;</p> <p>62/4 realizzazione bacini nelle ex cave e rischio connesso all'intercettazione della falda, i bacini si possono realizzare nelle ex cave</p> <p>62/5 delocalizzazione dei frantoi: non è chiaro il carattere coercitivo e il bonus di 500.000 m<sup>3</sup> di ghiaia per la dismissione di "rottami" i cui costi dovrebbero accollarsi i proprietari;</p> <p>62/6 si contesta il principio dell'autosufficienza provinciale contravvenendo alla libera circolazione delle merci e alla libera concorrenza;</p> <p>62/7 bassi oneri di escavazione;</p> <p>62/8 rideterminare il fabbisogno: si fa riferimento ai 10 anni passati di espansione edilizia e non sostenibili, la cubatura media degli alloggi è superiore a quella dei sondaggi Istat, non si considerano gli alloggi non utilizzati, il fabbisogno è sproporzionato rispetto a quello della provincia limitrofa di BO;</p> <p>62/9 non c'è, manca numerazione nell'originale;</p> <p>62/10 mancano sufficienti garanzie per i ripristini in particolare per quelli che prevedano la rinaturalizzazione dell'area;</p> <p>62/11 mancata realizzazione delle opere compensative che denotano l'incapacità pianificatoria e programmatica delle PA;</p> <p>62/12 non vi sono azioni per promuovere materiali alternativi (ed: demolizioni) il cui utilizzo è basso;</p> <p>62/13 non vi sono studi sui materiali alternativi a quelli di cava, in particolare sull'uso di terre e rocce da scavo e sugli inerti da riciclo;</p> <p>62/14 PIAE contrasto col PTCP, quest'ultimo non prevede l'apertura di nuovi Poli, il PIAE inserisce 2 nuovi ambiti;</p> <p>62/15 potenziare i controlli potenziando l'UCCI e il monitoraggio di tutti i comuni, evitando controlli "personalizzati";</p> <p>62/16 PAE Spilamberto e S. Cesario: si ritiene insostenibile l'incremento delle attività estrattive nel polo 8 in contrasto con il PTA e PTCP e il Dlgs 42/2004;</p> <p>62/17 coordinamento e tempi tra PTCP e PIAE: si contesta la scelta del PTCP di far salve le decisioni del PIAE 2008;</p> <p>In sostanza chiedono la sospensione dell'iter di approvazione e di creare un nuovo percorso partecipativo rivedendo tutto l'impianto (criteri, metodologie e scelte) del piano.</p>

## **CONTRODEDUZIONE**

**62/1** Si veda quanto controdedotto in relazione alle osservazioni 10/A; 24/1.

L'osservazione 62/1 **NON È ACCOLTA.**

**62/2 e 62/3** “La tutela del patrimonio ambientale e paesistico del territorio attraverso l'analisi dei fattori di maggiore vulnerabilità/sensibilità”, rappresenta uno degli indirizzi strategici individuati dal PIAE.

Le analisi effettuate all'interno del Piano di Tutela delle Acque (PTA), sono state ulteriormente implementate ed integrate da studi di compatibilità idraulica e ambientale ed analisi mirate su quei poli estrattivi che ricadono all'interno o in prossimità delle zone di ricarica delle acque sotterranee individuate dal PTA stesso.

I dati geologici ed idrogeologici utilizzati (carte geologiche, banca dati geognostica, vulnerabilità degli acquiferi ecc.), sono stati incrociati con i dati piezometrici minimi, medi e massimi misurati nei pozzi delle reti di monitoraggio Regionale, Provinciale e locali nell'intervallo temporale 1976 – 2007.

I risultati ottenuti non individuano un effetto diretto a grande scala indotto dalle attività estrattive sul regime delle acque sotterranee, così come non si presentano motivi di preoccupazione evidente per potenziali contaminazioni della falda; inoltre le attività estrattive previste, risultano collocate a debita distanza da fonti di approvvigionamento idrico destinate al consumo umano.

Al fine di garantire la tutela qualitativa della falda, nonché impostare il piano di monitoraggio delle acque sotterranee di ciascun polo, è stato condotto uno studio sulla valutazione dei tempi di percorrenza necessari ad un eventuale inquinante per attraversare la zona compresa tra la base di scavo della cava e la falda freatica immediatamente sottostante.

Fatte salve le profondità massime consentite dovranno inoltre essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per non intercettare la falda, lasciando comunque un franco di 1,5 metri tra profondità massima di scavo e massimo livello della falda, pena la decadenza dell'autorizzazione allo scavo (Art. 20 comma 1 punto d) Norme PIAE).

Sono state inoltre individuate azioni concrete che assicurino la tutela di tutti i corpi idrici superficiali e profondi, secondo principi di riduzione delle pressioni ambientali, di contenimento e mitigazione degli impatti inevitabili: ad esempio sono state indicate procedure di emergenza da attuare in caso di sversamenti accidentali di idrocarburi o di altri materiali inquinanti, eventuali depositi fissi di carburanti dovranno essere ubicati esternamente alle aree di cava, garantendo la impermeabilizzazione delle superfici di contatto con il suolo nonché la captazione di eventuali acque di dilavamento delle stesse. Non dovrà essere consentita l'ingresso di acque di dilavamento provenienti da terreni esterni all'area di cava, attraverso la costruzione di una rete di fossi di guardia adeguatamente dimensionata ed efficiente, collegata con la rete di smaltimento esistente. Allo stesso modo le aree di deposito e stoccaggio dei materiali di cava saranno dotate di un sistema di drenaggio delle acque di scorrimento superficiale; l'immissione delle acque di drenaggio in corpi idrici superficiali sarà subordinata al rispetto dei limiti di cui al DLgs 152/2006; qualora si verificasse la presenza di particolare carico solido in quantitativi elevati, dovrà essere previsto un sistema di vasche di decantazione a monte dello scarico. In sede di PAE Comunale,



nello specifico per i poli 10 e 11 e AEC "Frantoio Meg", dovranno essere recepite ed eventualmente integrate le prescrizioni individuate nella Variante di PIAE, con l'obiettivo principale di tutelare la falda acquifera ed i campi acquiferi modenesi posti in prossimità dell'areale del polo Magazzino, implementando la rete esistente in prossimità delle nuove aree di ampliamento, sulla base di uno specifico studio idrologico ed idrogeologico. La rete di monitoraggio dovrà essere costituita da una serie di coppie di piezometri captanti due distinti livelli di falda (superficiale e profonda) con gli ultimi cinque metri di tratto filtrante, al fine di verificare eventuali interferenze delle lavorazioni di scavo e di escludere fenomeni necessità di dare attuazione al Piano regionale di tutela acque che dichiara per la provincia di Modena un deficit di falda dai 2-4- milioni di m<sup>3</sup> annui: il PIAE ha contravvenuto al principio di precauzione di percolazione di eventuali inquinanti dalla falda superficiale a quella profonda; i pozzi posti in prossimità dei campi pozzo esistenti e delle aree di riserva dovranno avere caratteristiche strutturali tali da poter essere utilizzati come pozzi barriera in caso di sversamenti accidentali in particolare di idrocarburi ed oli minerali. La rete di monitoraggio dovrà essere attivata prima dell'inizio delle operazioni di scavo permettendo una caratterizzazione della falda interessata, da utilizzare come bianco di riferimento. Sarà previsto un monitoraggio in continuo del livello di falda, mentre per l'analisi idrochimica le frequenze di monitoraggio saranno proporzionali al risultato ottenuto nello SBA.

Le osservazioni 62/2 e 62/3 **NON SONO ACCOLTE**.

**62/4** I bacini sono un'esigenza manifestata da altri Piani settoriali e a questi rinvia il PIAE laddove questi potranno indicare i luoghi per la loro realizzazione. Si tratta di importanti opere ambientali e all'interno di quel diverso processo di pianificazione dovranno essere individuati. Pertanto i bacini andranno realizzati solo in presenza di progetti assentiti anche dalle competenti autorità cui compete la gestione e manutenzione, che dovranno a tal fine prevedere adeguate risorse. Il PIAE ha quindi fornito occasione per facilitare la realizzazione di questi progetti ambientali, riconoscendo che le cave possono avere come destinazione finale il bacino, prevedendo, in ragione dell'onerosità insita nella realizzazione di queste opere idriche anche quantitativi riservati: compete quindi alle Amministrazioni, in sede di PAE e/o di Accordi attribuire le quantità riservate a chi si impegna a realizzare (in conformità ai piani dei competenti enti) dette importanti opere. E' quindi evidente che solo in questi casi e solo in presenza di specifiche tecniche impartite dai medesimi enti il progetto del bacino potrà prevedere l'intercettazione (controllata e prevista) della falda.

L'art. 28A comma 2 punto c.1) della Variante al PTCP in attuazione del PTA, prescrive che *"nella formazione dei citati progetti (intendendo progetti di ripristino citati al punto precedente) dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all'art. 42C comma 2 lett. d.2) delle presenti norme"*.

L'art. 42C comma 2 lett. d.2.2) indica che *"I BBIA devono preferibilmente essere realizzati a monte delle derivazioni o sul percorso dei canali adduttori principali, in invasi di cava preesistenti o in da realizzare in relazione alle previsioni dei relativi piani di settore. I BBIA devono essere previsti, dove opportuno, in sinergia con gli interventi per la laminazione delle piene esistenti o programmati dalle Autorità di bacino territorialmente competenti. L'individuazione dei BBIA deve avvenire in conformità al "Programma di realizzazione di bacini a basso impatto ambientale" di cui alla successiva lett. d.2.4)"*. Non si esclude nemmeno nel piano acque la possibilità di utilizzare o ex-cave o creare cave nuove per la pianificazione di BBIA. La Variante al PTCP in attuazione del PTA all'art. 2, prevede la definizione di programmi attuativi provinciali disciplinati negli artt. 42A, 42B, 42C del PTCP, tra cui anche un "Programma di realizzazione dei bacini a basso impatto ambientale", che sarà sottoposto a studio idraulico specifico e concordato con gli enti preposti alla tutela quali-quantitativa della risorsa.

L'osservazione 62/4 **NON È ACCOLTA.**

**62/5** Il trasferimento dei frantoi è previsto da diversi atti: da Accordi sottoscritti dai Comuni prima dell'Adozione del PIAE e questi trovano applicazione nei limiti ivi previsti; il PIAE adottato vuole favorire ulteriori trasferimenti per la delocalizzazione di altri impianti in aree inidonee. Ovviamente la delocalizzazione attiene ai soli impianti realizzati in assenza di condizioni/prescrizioni volte a definire tempi di permanenza.

Nel passato, stante l'assenza di una disciplina specifica, diversi impianti sono stati realizzati in base a titoli privi di termine e impegni di delocalizzazione. Tale fatto ha determinato il formarsi di aspettative nei titolari degli impianti a mantenerli in loco sine die; un atteggiamento che può non essere condiviso e che può diventare fonte di un possibile contenzioso. Ad evitare ciò, la Provincia ha assunto diverse iniziative: l'intesa con le Associazioni Industriali di Modena, API, Lega provinciale Cooperative del 1997; la nuova disciplina delle NTA che sanciscono definitivamente la temporaneità degli impianti connessi all'attività estrattiva e la doverosità della loro demolizione; le quantità di volumi riservate a opere di riqualificazione ambientale, tra queste il trasferimento dei frantoi. Tali prescrizioni devono essere contenute anche negli Accordi ed essere assistite da idonee garanzie anche di tipo economico.

Pertanto l'attribuzione delle quantità riservate potrà essere determinata dal Comune a favore di soggetti che non siano già tenuti alla delocalizzazione in ragione di Accordi come espressamente previsto dall'art. 15 NTA PIAE.

L'osservazione 62/5 **NON È ACCOLTA.**

**62/6 , 62/8 , 62/12 e 62/13** Si veda quanto controdedotto all'osservazione dai punti 10/1 a 10/10.

Le osservazioni 62/6 , 62/8 , 62/12 e 62/13 **SONO PARZIALMENTE ACCOLTE.**

**62/7** La disciplina delle tariffe è demandata alla Regione. La Regione ha previsto un onere – commisurato al valore / utilizzo delle risorse naturali non riproducibili – e lo ha fatto sulla base di

scelte di opportunità non sindacabili dalla Provincia, sebbene si possa convenire sulla necessità di riesaminare la materia. Non compete al PIAE la determinazione di detto onere, seppure se ne condivida la necessità della sua rideterminazione.

L'osservazione 62/7 **NON È PERTINENTE**.

**62/9** manca numerazione nell'originale

**62/10** Le norme del PIAE hanno definito un sistema di condizioni volte alla tutela dell'interesse pubblico in riferimento alla attuazione dei ripristini, in particolare:

- a. Le NTA hanno esplicitato il rapporto diretto tra le condizioni per il rilascio di ulteriori titoli e la insussistenza di inadempimenti che vanno ad arrecare un grave pregiudizio dell'interesse pubblico. Questi ultimi legittimano interventi che vanno dalla sospensione alla revoca dell'autorizzazione (art. 16 e ss della LR 17/1991) e pertanto precludono anche il rilascio di ulteriori titoli per l'attivazione di ulteriori scavi.
- b. Le NTA hanno indicato nelle fidejussioni con loro aggiornamento ed escussione un ulteriore rimedio all'inadempimento del privato

L'osservazione 62/10 **NON È ACCOLTA**.

**62/11** Le NTA hanno previsto idonei strumenti urbanistici e giuridici per vigilare sulla fase attuativa e in particolare sulla realizzazione della sistemazione finale. La Provincia rende disponibile alle Amministrazioni locali, che ritengano di non avere adeguate strutture, di avvalersi degli uffici provinciali ed in particolare dell'UCCI. Si veda anche quanto controdedotto in relazione ai medesimi profili nelle osservazioni 10 e 24.

L'osservazione 62/11 **NON È ACCOLTA**.

**62/14** La previsione estrattiva di Ponte Guerro non contrasta con le indicazioni del Documento preliminare del PIAE in quanto non solo si tratta di un AEC e non di un Polo, ma la previsione è finalizzata a consentire la delocalizzazione di frantoi siti in aree inidonee ed al recupero naturalistico di un'area fortemente vocata a questo recupero e sistemazione che diverrà possibile in ragione della sinergia che verrà realizzata tra pubblico e privato e che gli enti potranno realizzare avendo cura di sottoporre ogni momento della sua attuazione a monitoraggio e a prescrizioni.

L'osservazione 62/14 **NON È ACCOLTA**.

**62/15** L'art. 20 della LR 17/91 sancisce che l'attività di vigilanza (controlli) sulle attività estrattive è svolta dai Comuni, i quali possono avvalersi di personale esterno. La Provincia non può sindacare le scelte organizzative dei singoli Enti.

L'osservazione 62/15 **NON È ACCOLTA**.

**62/16** Si rinvia a quanto già controdedotto in relazione all'osservazione 62/2. I problemi posseduti dalla dinamica fluviale evidenziati nella Relazione Tecnica del PAE sono legati alle passate escavazioni in alveo ora vietate per Legge. Il Polo 8 UEC di Spilamberto non ha mai, ancorché ricompreso all'interno del perimetro, interessato l'alveo del Fume. L'ampliamento previsto nella presente variante avviene sul fronte opposto a Fume che a maggior ragione non verrà interessato. La previsione non contrasta con le indicazioni di PTA e PTCP, anche perché le aree scavate e risistemate ad uso naturalistico continueranno a svolgere la loro funzione di ricarica delle falde.

L'osservazione 62/16 **NON E' ACCOLTA**.

**62/17** Come si è già illustrato e verificato in sede di riesamina della conformità delle previsioni sia al PTCP vigente che a quello adottato, non sussiste alcun problema sostanziale: si ripete il PIAE/ PAE è conforme ad entrambi gli strumenti. Quanto poi alla norma del PTCP adottato che fa salve le previsioni del PIAE, trattasi di norma che è presente anche nel PTCP vigente, si ritiene norma opportuna laddove un sistema complesso come quello costruito da entrambi i piani potrebbe fare emergere nel tempo elementi di non perfetta coincidenza. In ogni caso l'osservazione, essendo riferita non al PIAE, ma ad altro strumento, deve essere posta nella diversa procedura.

L'osservazione 62/17 **NON È PERTINENTE**.

## OSSERVAZIONE N. 65

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Remo Contri</b>
<b>Protocollo</b>	n. 100165/8.5.3 del 06.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Le attività estrattive sono a ridosso della proprietà dell'istante che subisce danni. Chiede misure che attenuano l'impatto e di risarcimento del danno.

### **CONTRODEDUZIONE**

Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione n. 3. Le opere per mitigare gli impatti sulle proprietà vicine devono essere puntualmente individuate in sede di piano di coltivazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), della LR 17/1991. L'osservazione attiene quindi alla fase attuativa e non a quella in corso (programmazione / pianificazione).

L'osservazione 65 **NON È ACCOLTA.**

## OSSERVAZIONE N. 82

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Comune di San Cesario s/P</b>
<b>Protocollo</b>	n. 119818/8.5.3 del 24.11.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>Osservazioni alle NTA PAE</p> <p>82/1 Tra le destinazioni finali vi è la realizzazione di un bacino irriguo; per realizzarlo occorre un rivestimento di argilla di 0,5-1 metro. Art. 9 comma 5 lett. a) e b) l'attività estrattiva per trarre materiali per il rivestimento è attività estrattiva, e rientra nel computo del fabbisogno. Il Comune chiede che venga prevista la possibilità di scavo intra polo e il non conteggio dei volumi.</p> <p>82/2 Estendere, nel polo 9, la destinazione finale ad attività industriale anche al comparto 3 (che si aggiungerebbe al comparto 2). Il Comune chiede vengano modificati art. 12 e 15.</p> <p>82/3 Correzione errore materiale nella numerazione dei commi all'art. 14. Chiede modifica.</p> <p>82/4 Errore materiale nel richiamo di un comma all'art. 15. Chiede modifica.</p> <p>82/5 Errore materiale consistente nella ripetizione di parole nell'art. 17. Chiede modifica.</p> <p>82/6 All'art. 17 comma 4 del PAE vi è il mancato richiamo delle schede monografiche del PIAE. Chiede modifica.</p> <p>82/7 All'art. 22 comma 3 errore materiale "perimetrati". Chiede modifica.</p> <p>82/8 Art. 26 definizione delle cave abbandonate del PAE non è collegata all'esistenza di degrado. Chiede modifica della norma nel PAE.</p> <p>82/9 All'art. 30 si prevede la consegna delle relazioni entro il 30 novembre. Il Comune chiede di anticipare al 30 ottobre per consentire all'organizzazione amministrativa.</p> <p>82/10 All'art. 45 vi è un erroneo richiamo al comma 20 anziché 21. Chiede modifica.</p> <p>82/11 L'art. 46 comma 7 disciplina la distanza dai confini di proprietà è fissata dal PIAE in relazione alla profondità dello scavo. Chiede venga prevista la possibilità di deroga con atto tra privati.</p> <p>82/12 All'art. 51 il PAE disciplina la viabilità. Chiede vengano introdotte prescrizioni (...).</p> <p>82/13 All'art. 53 modifica di un errore materiale per ripetizione frase. Chiede modifica.</p> <p>Osservazioni all'allegato 1 delle NTA del PAE di S. Cesario.</p> <p>82/14 Le prescrizioni PAE dei Poli 7,8 e 10 e AEC impongono (dovranno) opere antirumore e antipolvere., mentre le proscrizioni del PIAE le prevede come possibilità ...Comune chiede di inserire anche nel PAE le opere come possibilità (potranno).</p> <p>82/15 Rete di monitoraggio senza distinzione tra i 2 Comuni interessati. Il Comune chiede che il monitoraggio sia equamente ridistribuito tra le due aree in rapporto all'estensione.</p> <p>82/16 Prescrizioni polo 10 il monitoraggio è sia per impianti che per traffico. Poiché non sono presenti impianti il Comune chiede di eliminare la parola Impianti.</p> <p>82/17 Nelle prescrizioni Polo 10 ci sono 2 errori materiali in quanto è stato erroneamente indicato l'art. 53 anziché l'art. 54. Il Comune chiede di modificare.</p> <p>82/18 Polo 10 nel disciplinare il recupero finale non considera lo stato di fatto in particolare il Ponte di Spilamberto. Si chiede modifica del</p>

	<p>testo.</p> <p>82/19 Ambito Ghiarella, nelle prescrizioni è disciplinato un impianto di trattamento che non c'è. Il Comune chiede la cancellazione dell'espressione.</p> <p>Osservazioni alle schede tecniche di cui agli allegati 2, 3 e 4 delle NTA PAE</p> <p>82/20 Scheda AEC Cava Ghiarella il Comune chiede di modificare la Tavola di zonizzazione includendo ulteriori possibilità di ripristini.</p> <p>82/21 Scheda Solimei il Comune chiede di modificare la Tavola di zonizzazione includendo ulteriori possibilità di ripristini.</p> <p>82/22 In relazione alla Cava Ghiarella è stato inserito uno stralcio al PRG diverso da quello esistente, ne chiede lo stralcio.</p>
--	---

## CONTRODEDUZIONE

**82/1** Il PAE individua diverse destinazioni, una pluralità in quanto compete all'Accordo e al piano di sistemazione finale individuare sempre più nel dettaglio l'uso finale. In particolare quanto ai bacini, si richiama la necessità del coordinamento con altri e diversi piani di settore, nonché che in sede di piano di sistemazione finale sia individuato anche il soggetto gestore e, nel caso sia un ente pubblico, questi dovrà anche avere reperito le risorse per il completamento, le manutenzioni e la gestione dell'opera. Il PIAE e PAE tende a creare le sinergie tra piani, ma ovviamente non può definire un iter per opere la cui approvazione è di altra Autorità. Per quanto concerne il PIAE e il PAE semplicemente si prevede che il progetto di sistemazione finale possa essere ordinato alla realizzazione anche a bacino. Qualora vi siano tutte le condizioni dette (Previsione piano di settore, individuazione soggetti terzi gestori, approvazione dell'opera da parte del soggetto competente ecc) il progetto di sistemazione finale può quindi valutare e coordinarsi con la morfologia necessaria per la realizzazione di un bacino. Allo stato non vi sono le condizioni per poter introdurre norme che derogano alla disciplina dell'attività estrattiva. Si veda anche quanto controdedotto in relazione all'osservazione 81/1.

L'osservazione 82/1 **NON È ACCOLTA**.

**82/2** La LR 17/1991 indica nella rinaturalizzazione e negli usi pubblici la destinazione cui ordinare il progetto di sistemazione finale. Le aree di norma utilizzate per le cave sono ad usi agricoli, distanti dai centri abitati e dai relativi servizi pubblici. Occorre poi considerare che il ripristino della destinazione ex ante non sempre è possibile, ma lo sono gli usi analoghi (la rinaturalizzazione vi rientra) o con bassi impatti come gli usi pubblici (parchi naturali, zone gioco su erba ecc..) evitando, come indicano anche le NTA del PIAE l'uso agricolo, salvo quello a basso impatto. Ancora, questi usi analoghi o per usi pubblici sono ammessi senza necessità di effettuare previamente verifiche di ammissibilità ai sensi della LR 47/78 art. 15 o della LR 20/2000, mentre detta verifica è necessaria per usi residenziali e industriali: è evidente la diversa disciplina cui i due usi (da una parte rinaturalizzazione, parchi ecc e dall'altra destinazione residenziale e industriale) sono assoggettati. Non avendo fatto la verifica di conformità appena richiamata, trattandosi di aspetto non marginale, che attiene più alla disciplina dell'uso del territorio che alla attività estrattive, si

ritiene che detta variante debba essere esaminata dal Comune in sede di variante allo Strumento urbanistico generale.

L'osservazione 82/2 **NON È ACCOLTA**.

**82/3** Sussiste un errore materiale nella numerazione dei commi all'art. 14. Si accoglie la correzione.

L'osservazione 82/3 **È ACCOLTA**.

**82/4** Sussiste un errore materiale nel richiamo di un comma all'art. 15. Si accoglie la correzione.

L'osservazione 82/4 **È ACCOLTA**.

**82/5** Sussiste un errore materiale che attiene alla ripetizione di parole nell'art. 17. Si accoglie la correzione.

L'osservazione 82/5 **È ACCOLTA**.

**82/6** Sussiste un'omissione in quanto all'art. 17 comma 4 del PAE non vi è il richiamo delle schede monografiche del PAE. Si accoglie correzione.

L'osservazione 82/6 **È ACCOLTA**.

**82/7** Sussiste un refuso all'art 22 comma 3 errore materiale "perimetrati". Si accoglie la correzione.

L'osservazione 82/7 **È ACCOLTA**.

**82/8** Alla luce dell'osservazione si prende atto che l'art. 26 non comprenda nella definizione delle cave abbandonate del PAE un collegamento all'esistenza di una situazione di degrado. Pertanto l'art. 26 è modificata aggiungendo infine: *"e che rappresentino per il territorio un elemento di degrado paesaggistico – ambientale o pericolo per la pubblica incolumità"*

L'osservazione 82/8 **È ACCOLTA**.

**82/9** Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione n. 84/5.

L'osservazione 82/9 **È ACCOLTA**.

**82/10** Nell'art. 45 vi è un erroneo richiamo al comma 20 anziché 21. Si accoglie la correzione.

L'osservazione 82/10 **È ACCOLTA**.

**82/11** Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 81/3.

L'osservazione 82/11 **È PARZIALMENTE ACCOLTA**.

**82/12** L'introduzione in questa fase della pianificazione del dettaglio proposto in materia di viabilità, con l'individuazione dei percorsi, pur apprezzabile nella sostanza, non può essere accolto in quanto non sono stati oggetto di specifica valutazione in sede di Valutazione Ambientale (VAS- Valsat, SBA). Tali soluzioni potranno quindi trovare accoglimento negli Accordi e nei Piani di coltivazione soggetti previamente a screening.



L'osservazione 82/12 **NON È ACCOLTA**.

**82/13.** Nell'art. 53 vi è un refuso che consta nella ripetizione di parole nella stessa frase. Si accoglie correzione.

L'osservazione 82/13 **È ACCOLTA**

**82/14** Le norme del PIAE sono necessariamente al condizionale dovendo il PAE accertare in sede di procedimento VALSAT-VAS se sussistano o meno problematiche. Pertanto nel PAE è stata indicata la sussistenza di elementi e la indicazione degli obblighi, e queste sono state validate da ARPA in sede anche di esame del PAE medesimo. Correttamente quindi le prescrizioni PAE dei Poli 7,8 e 10 e AEC impongono (pertanto nelle norme: "dovranno") opere antirumore e antipolvere. Si veda altresì il parere di ARPA in relazione al PAE di S. Cesario.

L'osservazione 82/14 **NON È ACCOLTA**.

**82/15** In presenza di un polo diviso tra due comuni è corretto che il monitoraggio venga valutato nel suo insieme e ripartito secondo valutazioni di congruità e di efficacia tra i diversi stralci comunali. Si veda in particolare il parere di ARPA in relazione al PAE di S. Cesario.

L'osservazione 82/15 **È PARZIALMENTE ACCOLTA**.

**82/16** L'area in esame è contermina ad altro polo in cui sono presenti/ previsti impianti, pertanto è coerente e logica la prescrizione che definisce il monitoraggio con riferimento anche agli impianti.

L'osservazione 82/16 **NON È ACCOLTA**.

**82/17** Si accerta un errore materiale nelle prescrizioni del Polo 10: è stato erroneamente indicato l'art. 53 anziché l'art. 54. Si accoglie la correzione.

L'osservazione 82/17 **È ACCOLTA**.

**82/18** La richiesta non è comprensibile posto che la norma già prevede che il progetto di sistemazione dell'Ambito debba essere coerente con lo studio di riqualificazione del Parco Fluviale; l'inciso proposto risulta incomprensibile e non aggiunge elementi di chiarimento, pertanto si conferma la disposizione. Tale coerenza dovrà essere verificata sotto il profilo tecnico in sede di redazione di detto progetto di sistemazione finale, in cui il progettista dovrà indicare per quali ragioni non sia possibile attuare compiutamente il progetto commissionato dalla Provincia.

L'osservazione 82/18 **NON È ACCOLTA**.

**82/19** La prescrizione è idonea a includere l'ipotesi di impianti mobili di lavorazione, che ovviamente devono essere oggetto di monitoraggio.

L'osservazione 82/14 **NON È ACCOLTA**.

**82/20 - 82/21 - 82/22** Il Comune di San Cesario introduce nel PAE una dettagliata specificazione degli usi che può portare ad un eccesso di rigidità nella fase attuativa. Il PIAE e il PAE devono prevedere e prevedono una gamma di destinazioni possibili, mentre compete al Piano di

sistemazione finale e prima all'Accordo andare a individuare l'esatto assetto finale. Quindi, si accolgono le richieste del Comune di modificare le destinazioni d'uso ritenuto che le modifiche attengono ad usi ascrivibili alla categoria "naturalistico" (zona di interesse paesaggistico – ambientale, zona di riequilibrio ambientale;..) e non costituiscono varianti al PRG di San Cesario vigente. Le destinazioni introdotte dovranno essere a basso impatto (agricoltura biologica; attività sportive con modeste pavimentazioni , ecc.). In ogni caso i progetti di sistemazione finale dovranno conformarsi alle norme del PTCP vigente al momento dell'esame del medesimo progetto. Inoltre, al fine di attenuare la rigidità del PAE si inserisce la seguente modifica.

Aggiungere nelle schede monografiche e nelle NTA del PAE di San Cesario (cfr Osservazione n. 2):

*"In sede di Accordo e di Piano di sistemazione finale le destinazioni di tipo naturalistico e per usi pubblici (ad es: recupero o ripristino ambientale, rinaturalizzazione, ripristino ad attività agricole e basso impatto, parchi, percorsi natura ecc.), possono essere diversamente sviluppate; la specificazione avviene previa verifica di compatibilità col PTCP e acquisizione del parere delle competenti autorità ambientali (ARPA; ATO; ecc.). Le destinazioni diverse (residenziale, industriale, direzionale, ecc.) possono essere attuate solo se già previste nello strumento urbanistico generale (PRG) vigente al momento dell'approvazione del PIAE 2008 o se introdotte attraverso una variante specifica al PRG/ PSC-POC successivamente all'approvazione del PIAE 2008".*

Le osservazioni 82/20 - 82/21 – 82/22 **SONO ACCOLTE.**

## ALLEGATO B

### COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO PIAE CON VALENZA DI PAE

Sono state presentate n. 14 osservazioni specifiche

- 1) L'osservazione n. 2 è PARZIALMENTE ACCOLTA. Si propone la modifica riportata nell'osservazione 2, fascicolo "Controdeduzioni alle osservazioni e proposte" ;
- 2) L'osservazione n. 13 NON È ACCOLTA;
- 3) L'osservazione n. 14 È ACCOLTA, e pertanto la durata prevista nella Relazione Tecnica Cap. 6, punto 6 (pag. 11) in 2 anni è modificata in 3 anni così come indicato nella medesima controdeduzione. Resta salvo il potere del Comune di indicare motivatamente un termine più breve in ragione di accordi pregressi o di specifiche condizioni locali.
- 4) L'osservazione n. 18 NON È ACCOLTA;
- 5) L'osservazione 20 è accolta solo in relazione al punto 20/2 La Provincia introduce nelle NTA del PIAE e del PAE un rinvio al D. Lgs 117/2008 in relazione ai diversi profili interessati dalla nuova disciplina (fase attuativa; piano di sicurezza; materiali per ritombamento ecc) Si veda osservazione n. 21 e 22
- 6) L'osservazione n. 26 NON È ACCOLTA;
- 7) L'osservazione n. 37 NON È ACCOLTA;
- 8) L'osservazione n. 39 NON È PERTINENTE;
- 9) L'osservazione n. 41 NON È ACCOLTA;
- 10) L'osservazione n. 47 È ACCOLTA e si inseriscono le prescrizioni già definite da ATO per la cava Seghizza nell'anno 2005 (allegato in calce) e pertanto da aggiornare in fase attuativa in base alla disciplina vigente al momento dell'esame dei progetti definitivi;
- 11) L'osservazione n. 61 NON È ACCOLTA;
- 12) L'osservazione n. 62 NON È ACCOLTA;
- 13) L'osservazione n. 65 NON È ACCOLTA;
- 14) L'osservazione n. 82, in relazione ai seguenti punti:
  - 82/3. Sussiste un errore materiale nella numerazione dei commi all'art. 14. È ACCOLTA;
  - 82/4. Sussiste un errore materiale nel richiamo di un comma all'art. 15. È ACCOLTA;
  - 82/5. Sussiste un materiale che attiene alla ripetizione di parole nell'art. 17. È ACCOLTA;
  - 82/6. Sussiste un'omissione in quanto all'art. 17 comma 4 del PAE non vi è il richiamo delle schede monografiche del PIAE. È ACCOLTA;
  - 82/7. Sussiste un refuso all'art 22 comma 3 errore materiale "perimetrati" . È ACCOLTA;
  - 82/8. Alla luce dell'osservazione si prende atto che l'art. 26 non comprenda nella definizione delle cave abbandonate del PAE un collegamento all'esistenza di una situazione di degrado. Pertanto la Provincia propone di modificare il comma 1 dell'art. 26 del PIAE e del PAE aggiungendo infine:  
*" e che rappresentino per il territorio un elemento di degrado paesaggistico – ambientale o pericolo per la pubblica incolumità"*. È ACCOLTA;

82/9 La Provincia propone che la seguente modifica al comma 2 dell'art. 30 delle NTA PAE la seguente modifica:

“2. La Ditta deve presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione deve essere presentata entro il 30 Novembre di ciascuno anno di validità dell'autorizzazione convenzionata e deve essere corredata dai seguenti elaborati: (...)”.

È ACCOLTA

82/10. Nell'art. 45 vi è un erroneo richiamo al comma 20 anziché 21. È ACCOLTA;

82/11. La provincia propone la seguente modifica all'ultimo comma dell'art. 46 delle NTA: disposizione vigente:

“La distanza minima dello scavo dalle proprietà confinanti è stabilita in sede di autorizzazioni a seguito dei risultati dei calcoli di stabilità delle scarpate e comunque non è inferiore alla profondità di scavo.”

art. 46 comma 7 modificato:

“La distanza minima dello scavo dalle proprietà confinanti è stabilita in sede di autorizzazioni a seguito dei risultati dei calcoli di stabilità delle scarpate. Quanto alla tutela del proprietario confinante trova applicazione l'art. 891 del codice civile in materia di profondità di scavo.”.

È PARZIALMENTE ACCOLTA.

82/13. Nell'art. 53 vi è un refuso che consta nella ripetizione di parole nella stessa frase. È ACCOLTA;

82/15 L'osservazione È PARZIALMENTE ACCOLTA e si rinvia alle prescrizioni di ARPA che seguono.

82/16 L'osservazione n. 82/16 NON È ACCOLTA.

82/17. Si accerta un errore materiale nelle prescrizioni del Polo 10: è stato erroneamente citato l'art. 53 anziché l'art. 54. È ACCOLTA.

82/19 L'osservazione n. 82/19 NON È ACCOLTA.

82/20 - 82/21 – 82/22 Il Comune chiede una specificazione delle destinazioni finali; si richiama il Comune a mantenere una pluralità di destinazioni per non irrigidire inutilmente la fase attuativa. Non si accolgono le modifiche ma si precisa la valenza delle destinazioni, che essendo ammesse, sono tutte ammesse, nei termini di seguito specificate, sia nelle schede monografiche che all'art. 27 delle NTA con l'aggiunta del comma 6.

Aggiungere nelle schede monografiche e nelle NTA del PAE di San Cesario

“In sede di Accordo e di Piano di sistemazione finale le destinazioni di tipo naturalistico e per usi pubblici (ad es: recupero o ripristino ambientale, rinaturalizzazione, ripristino ad attività agricole e basso impatto, parchi, percorsi natura ecc), possono essere diversamente sviluppate; la specificazione avviene previa verifica di compatibilità col PTCP e acquisizione del parere delle competenti autorità ambientali (ARPA; ATO ecc). Le destinazioni diverse (residenziale, industriale, direzionale ecc) possono essere attuate solo se già previste nello strumento urbanistico generale (PRG) vigente al momento dell'approvazione del PIAE 2008 o se introdotte attraverso una variante specifica al PRG/ PSC-POC successivamente all'approvazione del PIAE 2008”. SONO ACCOLTE.

Si propone di modificare i contenuti del PIAE/ PAE, con le modifiche derivanti da:

- accoglimento totale o parziale delle riserve della Regione Emilia Romagna (vedi relativo documento);
- accoglimento totale o parziale di osservazioni pervenute di carattere generale (vedi relativo documento)
- accoglimento parzialmente o totale delle osservazioni specifiche sopra riportate;
- adeguamento all'art. 19 del PTCP 2008:

Si modificano le schede monografiche PIAE e i relativi riferimenti PAE del Polo 7, Polo 8 e Polo 10 inserendo, o integrando qualora già esistente, nella PARTE TERZA – PRESCRIZIONI il paragrafo “Recupero e sistemazione finale” con i seguenti capoversi: “L'applicazione dell'art. 19 comma 4 (D) del PTCP 2008 (adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 112 del 22/07/2008), che consente la previsione di nuovi poli o AEC nei nodi ecologici complessi e nei corridoi ecologici primari a condizione che il recupero sia a carattere naturalistico, riguarda le aree e/o i volumi pianificati dalla Variante Generale al PIAE 2008 e le aree e/o i volumi non precedentemente pianificati dal PAE vigente al momento dell'adozione del PIAE 2008. Il progetto di recupero deve essere conforme alle Linee guida per la pianificazione, progettazione e realizzazione delle reti ecologiche di cui all'art. 27 comma 5 (D) del PTCP 2008.”.

- parere Autorità di Bacino del Fiume Po che testualmente di seguito si riporta:

**Polo n.7**

*Considerato che gli interventi estrattivi sono direttamente finalizzati all'estrazione dei volumi di materiale già pianificati e completamento dell'ampliamento della Cassa di espansione del fiume Panaro, si rileva la compatibilità del Polo con il PAI a condizione che la sistemazione finale sia prevalentemente funzionale a potenziare la capacità di laminazione delle piene della cassa di espansione del fiume Panaro.*

Sulla base delle valutazioni condotte in merito alla compatibilità delle previsioni estrattive con il PAI si formulano le seguenti prescrizioni da inserire nelle schede monografiche del PIAE e negli elaborati del PAE:

**“Compatibilità idraulica: La sistemazione finale deve essere prevalentemente funzionale a potenziare la capacità di laminazione delle piene della Cassa di espansione del fiume Panaro.”**

**Polo n.8**

*Tenuto conto che il presente polo conferma quanto già previsto dal vigente PIAE e che le aree oggetto dell'ampliamento, previsto nella Variante ricadono esternamente alle fasce fluviali, risultano strumentali a garantire la sistemazioni con finalità naturalistiche, si ritiene opportuno, valutare anche attraverso lo “Studio del fiume Panaro finalizzato alla riqualificazione ed alla realizzazione di un parco fluviale” le potenzialità della sistemazione finali attraverso una riqualificazione morfologica. Prevedendo per le aree prossime al corso d'acqua la riconnessione alle dinamiche morfologiche dell'alveo inciso e la conseguente cessione al demanio e per le zone più esterne interventi tesi a potenziare la capacità di espansione delle piene e la classificazione delle stesse come fascia B del PAI. Inoltre al fine di non alterare le naturali dinamiche falda-fiume e di evitare fenomeni di filtrazione tali da poter innescare processi di nuova inalveazione, si chiede di mantenere quote di fondo alveo superiori alla quota del thalweg.*

Sulla base delle valutazioni condotte in merito alla compatibilità delle previsioni estrattive con il PAI si formulano le seguenti prescrizioni da inserire nelle schede monografiche del PIAE e negli elaborati del PAE:

"Compatibilità idraulica: La compatibilità idraulica del polo è soddisfatta a condizione che la riqualificazione morfologica da attuarsi nella sistemazione finale preveda:

- per le aree prossime al corso d'acqua la riconnessione alle dinamiche morfologiche dell'alveo inciso e la conseguente cessione al demanio,
- per le zone più esterne, interventi tesi a potenziare la capacità di espansione delle piene e la classificazione delle stesse come fascia B del PAI;
- il mantenimento delle quote di fondo alveo superiori alla quota del thalweg, al fine di non alterare le naturali dinamiche falda-fiume e di evitare fenomeni di filtrazione tali da poter innescare processi di nuova inalveazione."

#### **Polo 10**

*Preso atto che le previsioni del polo:*

*- prevedono un notevole incremento della superficie e del volume già pianificati nel vigente PIAE e che tale scelta si inquadra nella volontà di delocalizzare cinque frantoi e di recuperare ad usi pubblici e naturalistici un contesto fortemente degradato nel quale esistono cave pregresse mai recuperate;*

*- non interessano attualmente le fasce fluviali, e che tuttavia l'attività estrattiva determinerà di fatto il loro ampliamenti in quanto l'escavazione del polo prevede l'abbattimento di un muro arginale del fiume Panaro;*

*si chiede di tener conto nel corso dell'esercizio del polo il rischio idraulico al quale l'area è soggetta in considerazione dell'abbattimento del muro arginale e di prevedere il recupero progressivo delle aree oggetto dell'escavazione in modo da ridurre gradualmente tale livello di rischio e giungere ad una sistemazione finale nella quale si realizzi l'ampliamento delle fasce fluviali attraverso recuperi ad esse funzionali.*

Sulla base delle valutazioni condotte in merito alla compatibilità delle previsioni estrattive con il PAI si formulano le seguenti prescrizioni da inserire nelle schede monografiche del PIAE e negli elaborati del PAE:

"Compatibilità idraulica - La compatibilità idraulica è soddisfatta a condizione che nell'esercizio del Polo 10 si tenga conto:

- del rischio idraulico al quale l'area è soggetta in considerazione dell'abbattimento del muro arginale;
- di prevedere il recupero progressivo delle aree oggetto dell'escavazione, al fine di ridurre gradualmente tale livello di rischio;
- di giungere ad una sistemazione finale nella quale si realizzi l'ampliamento delle fasce fluviali attraverso recuperi ad esse funzionali."

- parere ARPA che testualmente di seguito si riporta:

#### **PAE Comune di San Cesario.**

Polo 7 "Cassa Espansione Panaro"

Polo 8 "Traversa selettiva Panaro"

Polo 9 "Via Graziosi"

Polo 10 "Magazzino"

AEC "Pattarozzi"

AEC "Solimei"  
AEC "Ghiarella"

### **Norme tecniche di Attuazione**

#### **Art. 14 Piano di monitoraggio ambientale (P)**

Al comma 7 di questo articolo, si individuano gli enti a cui devono essere inviati i dati di monitoraggio: si richiede di integrare la norma inserendo **Arpa** oltre a Comune e Provincia in accordo a quanto prescritto dalle Norme del PIAE (art. 13 comma 9).

Si richiede inoltre di integrare il presente articolo con le seguenti prescrizioni, in adeguamento alle NTA del PIAE. Tale disposizioni risultano di importanza rilevante al fine di garantire un monitoraggio adeguato sulle matrici ambientali impattate dalle attività estrattive:

- *Nel caso la ditta titolare dell'autorizzazione ometta di trasmettere i dati e l'omissione si ripeta nonostante inviti e solleciti, tale comportamento deve essere valutato anche ai fini dell'assunzione di provvedimenti quali sospensioni dell'esercizio dell'attività, revoche e l'applicazione di sanzioni pecuniarie.*
- *Il monitoraggio quali-quantitativo della falda acquifera deve essere predisposto in accordo con le Autorità competenti al fine di tutelare le falde prestando maggior attenzione alle aree in cui sono presenti campi acquiferi posti a valle rispetto il flusso della falda.*

ACCOLTA

#### **Art. 21 Profondità massima di scavo e monitoraggio falde (P)**

A precisazione di quanto riportato nel presente articolo, si ritiene di dover aggiungere alla NTA del PAE di San Cesario la prescrizione di seguito riportata come previsto nelle NTA del PIAE:

- *"nei Poli e negli AEC, la profondità massima non potrà essere superiore a quella indicata nelle "Schede Monografiche" dei singoli poli e AEC estrattivi. Nelle schede sono indicate inoltre le prescrizioni da osservare ai fini della tutela delle acque sotterranee.*

ACCOLTA con inserimento lett. f)

#### **Allegato 1- Prescrizioni Arpa Comune di San Cesario Polo 7 "Cassa Espansione Panaro"**

##### **Acque sotterranee**

Si rileva una incongruenza tra la frequenza di monitoraggio inserita nelle prescrizioni delle schede monografiche del PIAE (frequenza trimestrale fino al termine delle attività per poi essere semestrale fino al collaudo del ripristino) e quelle inserite nel PAE (frequenza semestrale fino al termine delle attività per poi essere annuale fino al collaudo del ripristino). Si richiede pertanto di adeguare il piano di monitoraggio con le frequenze stabilite dal PIAE. Solo dopo una attenta valutazione delle risultanze analitiche, sarà eventualmente possibile modificarne le frequenze.

Si modificano le prescrizioni contenute nel PIAE in quanto prevede un controllo meno frequente (frequenza semestrale fino al termine delle attività per poi essere annuale fino al collaudo del ripristino) rispetto a quella del PAE.

ACCOLTA

### **Rumore/Polveri**

Per quanto riguarda la viabilità interna del polo:

*“Dovranno essere esaminati gli impatti legati alla viabilità di servizio al frantoio interna al Polo 7, collegata al Polo 8, ed utilizzata anche da automezzi non omologati”, come peraltro già individuato nelle prescrizioni del PIAE*

ACCOLTA, si inserisce prescrizione nel PAE.

### **Polo 8 "Traversa selettiva Panaro"**

#### **Acque sotterranee**

Si evidenzia che la rete di monitoraggio per le acque sotterranee, dovrà essere predisposta sulla base di uno specifico studio idrologico ed idrogeologico, da concordare con gli enti competenti (acquisendo inoltre il parere di ARPA). Il numero dei piezometri da perforare verrà concordato in base alle risultanze dello studio, al fine di tutelare la risorsa idrica in particolar modo a ridosso dei campi pozzo idropotabili, ma senza eccedere incrementando la vulnerabilità dell'area con l'introduzione di ulteriori punti di veicolo di inquinanti in falda.

ACCOLTA e si inserisce nell'allegato 1, pag. 1, la seguente prescrizione: *“La rete di monitoraggio dovrà essere predisposta sulla base di uno specifico studio idrologico ed idrogeologico, da concordare con gli enti competenti, acquisendo inoltre il parere di ARPA”*

#### **Frantoi**

In accordo con le prescrizioni del PIAE e sempre a seguito dello studio idrologico e idrogeologico che dovrà essere predisposto per il Polo in oggetto:

*“Per ogni frantoio dovrà essere predisposta una rete di monitoraggio con la perforazione di due coppie di piezometri a valle e a monte dell'area dell'impianto, captanti due distinti livelli di falda (superficiale e profonda, con gli ultimi cinque metri di tratto filtrante), al fine di verificare eventuali infiltrazioni dalla lavorazione, ed escludere fenomeni di percolazione di eventuali inquinanti dalla falda superficiale a quella profonda. Le analisi quali-quantitative, analogamente ai dati di monitoraggio delle attività estrattive, dovranno essere trasmesse alle Autorità competenti”.*

ACCOLTA inserendo prescrizione sopracitata

### **Polo 9 "Via Graziosi"**

#### **Frantoi**

In accordo con le prescrizioni del PIAE e sempre a seguito dello studio idrologico e idrogeologico che dovrà essere predisposto per il Polo in oggetto:

*“Per ogni frantoio dovrà essere predisposta una rete di monitoraggio con la perforazione di due coppie di piezometri a valle e a monte dell'area dell'impianto, captanti due distinti livelli di falda (superficiale e profonda, con gli ultimi cinque metri di tratto filtrante), al fine di verificare eventuali infiltrazioni dalla lavorazione, ed escludere fenomeni di percolazione di eventuali inquinanti dalla falda superficiale a quella profonda; il campionamento della rete sarà trimestrale. Le analisi quali-quantitative, analogamente ai dati di monitoraggio delle attività estrattive, dovranno essere trasmesse alle Autorità competenti”.*

ACCOLTA inserendo prescrizione.

### **Rumore/Polveri**

Al fine di tutelare la viabilità pubblica, si richiede che:

*“Al momento della stesura dell'Accordo con i Privati, dovranno essere previsti un idoneo raccordo con la viabilità provinciale, e le modalità per la regolare manutenzione della viabilità di accesso” congruentemente a quanto previsto nelle schede monografiche del PIAE.*



ACCOLTA inserendo prescrizione.

### **Polo 10 "Magazzino"**

#### **Acque sotterranee**

Al fine di evitare la proliferazione di piezometri, si richiede che il numero da perforare per il Polo 10 sia integrativo al numero di piezometri della porzione di Savignano così come riportato nelle prescrizioni delle schede monografiche del PIAE:

*"La porzione di Polo in Comune di San Cesario dovrà rientrare (proporzionalmente) nella nuova rete di monitoraggio delle acque sotterranee, progettata sulla base di uno specifico studio idrologico ed idrogeologico, e corredato da un programma di monitoraggio (progetto e programma da concordare con ARPA)".*

ACCOLTA inserendo prescrizione.

#### **Rumore/Polveri**

Inoltre nel PIAE si fa riferimento all'utilizzo specifico della viabilità al fine di minimizzare gli impatti;

*- l'utilizzo da parte dei mezzi pesanti dell'arteria principale (Strada Provinciale n° 14, utilizzata anche per il Polo 11, e non deve comportare l'attraversamento di Magazzino, in relazione alla elevata densità antropica esistente);*

Si ritiene opportuno che il PAE del comune di San Cesario faccia propria questa indicazione.

ACCOLTA inserendo prescrizione.

### **AEC "Ghiarella"**

Si rinvencono difformità tra le prescrizioni riportate nell'allegato alle NTA del PAE e quelle riportate nella scheda monografica dell'ambito estrattivo in merito alla frequenza di campionamento delle acque sotterranee (trimestrale nel primo, mensile nel secondo).

Si richiede di uniformare le prescrizioni eventualmente con gli elementi più restrittivi, al fine di evitare problemi di comprensione sulla procedura di monitoraggio.

ACCOLTA con allineamento alle prescrizioni più restrittive.

### **AEC "Solimei"**

Si rinvencono difformità tra le prescrizioni riportate nell'allegato alle NTA del PAE e quelle riportate nella scheda monografica dell'ambito estrattivo in merito alla frequenza di campionamento delle acque sotterranee (trimestrale nel primo, mensile nel secondo).

Si richiede di uniformare le prescrizioni eventualmente con gli elementi più restrittivi, al fine di evitare problemi di comprensione sulla procedura di monitoraggio.

ACCOLTA con allineamento alle prescrizioni più restrittive.

#### **Relazione tecnica**

Nel Fascicolo 2 Schede cave e frantoi, si riscontrano delle difformità con la restante documentazione presentata. Nello specifico nell'elenco delle schede delle cave, si fa riferimento di nuovo a Cava Fomacetta, mentre non si parla più di cava Ghiarella. Si richiede di precisare tali difformità integrando la documentazione con le informazioni necessarie.

Il fascicolo 2 è la fotografia delle cave al momento dell'adozione del PIAE/PAE: la cava Ghiarella manca in quanto non oggetto di attività estrattive, mentre la cava Fomacetta è stata attiva e praticamente già esaurita e manca solamente il collaudo.

Nessun rilievo è stato formulato dalla Commissione Tecnica infraregionale per le attività estrattive come emerge dal verbale, assunta l'istruttoria tecnica ivi allegata, che è parte integrante della presente relazione di controdeduzione alle osservazioni per la definizione della Proposta di PIAE con valenza di PAE.

## **Conclusioni**

Sono modificati i seguenti documenti:

- NTA PIAE: artt. 13, 28, e 54 per quanto attiene al D. Lgs 117/2008;
- Schede Monografiche del Polo 7, polo 8 e polo 10 del PIAE;
- NTA PAE: 13, 14, 15, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 45, 46, 53, 54;
- Allegato 1 Polo 7: Acque sotterranee pag. 1 da uniformare con PIAE rumore e polveri inserire prescrizione ARPA; Polo 8: acque sotterranee e frantoi inserire prescrizione ARPA e inserire prescrizioni ATO a pag. 2; Polo 9 prescrizioni di ARPA per frantoi e per rumore e polveri; polo 10: inserire prescrizioni ARPA in acque sotterranee e rumore e polveri; AEC Ghiarella uniformare frequenze monitoraggi e modifica testo; AEC Solimei allineamento frequenze dei monitoraggi acque sotterranee;
- NTA PAE occorre portare tutte le schede monografiche dei Poli all'interno del fascicolo 5 Norme Tecniche

### **Prescrizioni ATO per il Polo 8-San Cesario.**

Fermo restando quanto previsto dal DLgs152/06, si applicano le prescrizioni che seguono solo se più cautelative rispetto alla tutela della risorsa idrica per il consumo umano:

- dovranno essere previsti, nell'ambito dei lotti annuali d'escavazione, dei sublotti a durata semestrale nei quali la realizzazione dello strato impermeabilizzante di fondo, descritto successivamente, dovrà precedere l'escavazione del lotto semestrale successivo;
- per ogni sublotto di ripristino morfologico interessato dall'area di rispetto dei pozzi dovrà essere realizzato uno strato impermeabilizzante di fondo in argilla naturale proveniente da cave, che dovrà essere opportunamente rullato e compattato fino al raggiungimento di almeno 1 m di spessore e dovrà avere un coefficiente di permeabilità  $\leq 1 \times 10^{-6}$  cm/s; in riferimento al singolo sublotto il raggiungimento di tale valore di permeabilità dovrà essere testato mediante la realizzazione di almeno una prova di permeabilità in sito o in laboratorio, su campione indisturbato. I risultati di tale prova dovranno essere fatti pervenire al Comune, che avvalorerà o meno il completamento del ripristino;
- il ripristino delle successive quote oltre il metro suddetto e dei sublotti non interessati dall'area di rispetto dei pozzi avverrà secondo le seguenti modalità:

dovrà essere tenuto a cura del gestore un registro di carico dei materiali ingressati che ne indichi quantità, provenienza e tipologia;

inoltre si prescrive che:

- l'utilizzo di limi derivati da procedimenti industriali di lavaggio dei materiali litoidi è consentito solo se palabili e ottenuti senza l'utilizzo di additivi flocculanti;
- dopo il ritombamento con i materiali indicati all'art.54 delle NTA del PIAE dovrà essere prodotta una mappatura dei materiali, ad esclusione dello strato impermeabilizzante di fondo in argilla, e dovrà essere prelevato, in base alle prescrizioni di cui all'Allegato n. 2 del D.M. 471/1999, almeno un campione in doppio per ogni tipologia merceologica fino a quantità pari a 5.000 m<sup>3</sup>; per quantità superiori dovrà essere prelevato un campione in doppio ogni 5.000 m<sup>3</sup> o frazione di essi (vedi tabella esemplificativa seguente).

<b>Quantità (m<sup>3</sup>) per tipologia merceologica</b>	<b>Numero di campioni (doppi) per tipologia merceologica</b>
$Q \leq 5.000$	N = 1
$5.000 < Q \leq 10.000$	N = 2
$10.000 < Q \leq 15.000$	N = 3
$15.000 < Q \leq 20.000$	N = 4
$20.000 < Q \leq 25.000$	N = 5
...	...

Il Comune si riserva di chiedere ulteriori campioni in base all'origine dei materiali. Di questo doppio campione uno dovrà essere messo a disposizione di ARPA, per le eventuali contro analisi, e l'altro dovrà essere analizzato da un laboratorio certificato SINAL in riferimento ai seguenti parametri, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato n.1 del D.M. 471/1999: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI,

Mercurio, Nichel, Piombo, Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene, Idrocarburi Leggeri C < 12 e Idrocarburi pesanti C > 12. I valori dovranno rispettare i limiti fissati dalla colonna A, Tabella 1, Allegato 1 del DM 471/1999;

- i risultati delle analisi di cui al punto precedente dovranno essere comunicati al Comune entro 30 gg. dal termine delle operazioni di sistemazione in cava dei materiali di ripristino. Nel caso di non rispetto dei limiti la Ditta esercente dovrà provvedere, a suo completo carico, all'immediata rimozione dei materiali inquinati secondo le procedure previste dal DM 471/1999
- sull'atto fideiussorio nella causale dovrà essere specificato che gli importi, oltre a coprire i ripristini e le manutenzioni, copriranno anche eventuali danni ambientali, riconducibili all'attività estrattiva, che possano compromettere direttamente o indirettamente la qualità della risorsa idrica e/o la funzionalità dell'adiacente campo acquifero. Lo svincolo della fideiussione potrà avvenire dopo un anno dell'avvenuto ripristino dichiarato e verificato secondo le disposizioni comunali.”

La profondità massima di scavo deve essere contenuta entro la profondità di 10 metri dal piano campagna sia entro le Zone di Rispetto delle captazioni acquedottistiche sia entro le Zone di Riserva art. 28A PTCP.